



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO**

In persona del Giudice dott.ssa Aurora Filicetti ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile del lavoro iscritta al n.3418/2013 R.G.L. promossa da:

GIOVANNI FLORA

ass. avv. Lara Magistrini

- PARTE RICORRENTE -

C O N T R O

ROSSI GIANCARLO & C. SNC

Ass. Avv. Roberto De Guglielmi, Massimo Sbona e Luca Guelfo

- PARTE CONVENUTA

Oggetto: rapporto di subagenzia

MOTIVI DELLA DECISIONE

Flora Giovanni ha evocato in giudizio la Rossi Giancarlo & c. snc chiedendone la condanna al pagamento dei seguenti importi: euro 20.032,14 a titolo d'indennità sostitutiva del preavviso, euro 1602,58 a titolo di indennità di risoluzione del rapporto (FIRR 2011 più rateo 2012), euro 41.579,53 a titolo di indennità suppletiva di clientela, euro 49.055,97 a titolo di differenze provvigionali su tutti gli affari conclusi dal gennaio 2007 sino al termine della rapporto.

Il ricorrente ha dedotto: di avere lavorato per la società convenuta, dapprima, in forza di contratto di subagenzia del 2/1/1979, in seguito, in forza di successivo contratto stipulato il 7/7/1986, con cui la convenuta gli aveva conferito un nuovo mandato di agenzia per la promozione e la conclusione di contratti di vendita di abbigliamento uomo e donna in Piemonte ed in particolare nelle zone di Torino, Asti, Alessandria e Cuneo; che la convenuta gli aveva comunicato che a decorrere dal mese di marzo 2007 gli avrebbe corrisposto l'importo di euro 3500 mensili quale imponibile netto per anticipo provvigioni, oltre al saldo delle provvigioni maturate; che il suo fatturato dal gennaio 2007 al dicembre 2011 era risultato pari ad euro 224.311,69; di aver avuto il presentimento che gli importi

percepiti e fatturati fossero inferiori rispetto a quanto effettivamente dovutogli dalla convenuta; di avere richiesto l'estratto conto delle provvigioni maturate ad ottobre e a novembre 2011; di non avere ricevuto il pagamento delle fatture nn. 18/2011,19/2011 e 21/2011 relative ai mesi di settembre, ottobre e novembre dell'anno 2011; che la società convenuta il 23/12/2011 gli aveva comunicato il recesso per giusta causa dal contratto di agenzia.

Parte convenuta si è costituita in giudizio, chiedendo, in via principale, di respingere le domande attoree, anche in quanto inammissibili stante l'intervenuta decadenza di cui all'articolo 32 della legge 183/2010, e, in via riconvenzionale, di condannare il ricorrente al pagamento della somma di euro 84.000,22 oltre interessi dal 23/12/2011 al saldo.

1) L'eccezione di decadenza

Parte convenuta sostiene che la domanda con cui il ricorrente contesta la sussistenza della giusta causa di recesso al fine di ottenere il pagamento dell'indennità di preavviso e delle indennità di fine rapporto sarebbe inammissibile in quanto il ricorrente medesimo sarebbe decaduto dall'impugnazione del recesso intimatogli il 23/12/2011 stante il disposto dell'articolo 32, comma 3 lett. b) della legge n. 183/2010.

L'art. 32 l. 183 del 2010 – nella formulazione in vigore alla data di cessazione del rapporto – prevede che *“1. Il primo e il secondo comma dell'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, sono sostituiti dai seguenti: "Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch' essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso.*

L'impugnazione e' inefficace se non e' seguita, entro il successivo termine di duecentosettanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilita' di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso. Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo.

1-bis. In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, relative

al termine di sessanta giorni per l'impugnazione del licenziamento, acquistano efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2011.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche a tutti i casi di invalidità del licenziamento.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano inoltre:

a) ai licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro ovvero alla nullità del termine apposto al contratto di lavoro, ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni. Laddove si faccia questione della nullità del termine apposto al contratto, il termine di cui al primo comma del predetto articolo 6, che decorre dalla cessazione del medesimo contratto, è fissato in centoventi giorni, mentre il termine di cui al primo periodo del secondo comma del medesimo articolo 6 è fissato in centottanta giorni;

b) al recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile;

c) al trasferimento ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, con termine decorrente dalla data di ricezione della comunicazione di trasferimento;

d) (LETTERA ABROGATA DALLA L. 28 GIUGNO 2012, N. 92).

4. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche:

a) ai contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla scadenza del termine;

b) ai contratti di lavoro a termine, stipulati anche in applicazione di disposizioni di legge previgenti al decreto

legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e già conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge;

c) alla cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile con termine decorrente dalla data del trasferimento;

d) *in ogni altro caso in cui, compresa l'ipotesi prevista dall'articolo 27 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si chieda la costituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto. [...]*".

L'eccezione sollevata dalla resistente deve essere rigetta.

In primo luogo, le disposizioni dell'art. 6 l. 604/1966 così come modificate dal primo comma dell'art. 32 trovano applicazione solo con riguardo ai contratti a termine in corso di esecuzione o già scaduti alla data di entrata in vigore della l. 183/2010: la previsione relativa a tale tipologia contrattuale, infatti, non può essere estesa anche ad altre ipotesi, in quanto le norme in materia di decadenza, essendo di stretta interpretazione, non possono trovare applicazione al di fuori dei casi espressamente previsti.

L'eccezione in questione, tuttavia, non può essere accolta anche prescindendo dall'inapplicabilità della decadenza ai contratti e ai rapporti, diversi dai contratti di lavoro a tempo determinato, in corso al 24 novembre 2010, data di entrata in vigore della legge 183/2010, in quanto la norma che rende applicabile la decadenza di cui all'art. 6 l. 604/1966 anche "*al recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile*" (che a sua volta è così formulato: "*rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato*") richiama i soli rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al sopra richiamato articolo 409 n. 3) c.p.c., il che induce a ritenere che la decadenza riguardi soltanto "gli altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato" e non anche i rapporti espressamente nominati disciplinati dal codice civile quale il rapporto di agenzia.

L'espresso richiamo ai contratti a progetto, che già rientrano nella fattispecie delle collaborazioni coordinate e continuative e l'assenza di espressi riferimenti al contratto di agenzia o di rappresentanza commerciale confermano la correttezza della tesi che esclude che la decadenza si applichi anche alla fattispecie per cui è causa.

Da ultimo, si osserva che per il contratto di agenzia l'art. 1751, comma 5, c.c. prevede già una ipotesi di decadenza collegata alla cessazione del rapporto ("l'agente decade dal diritto all'indennità prevista dal presente articolo se, nel termine di un anno dallo scioglimento del rapporto omette di comunicare al preponente l'intenzione di far valere i



propri diritti"), mentre non vi sono elementi per poter affermare che l'art. 32 abbia inteso implicitamente abrogare tale disposizione.

2) Le differenze provvigionali

E' pacifico e documentale che:

- in data 7/7/1986 le parti stipulavano un nuovo "contratto d'agenzia " a tempo indeterminato avente ad oggetto la promozione della vendita di abbigliamento per uomo e donna nella zona di Torino, Asti, Alessandria e Cuneo (doc. 3 di parte ricorrente), nel quale si legge che: *"la sospensione delle vendite o la mancata consegna della merce venduta per cause non imputabili alla prepotente escluderanno ogni nostra responsabilità ai fini del pagamento delle provvigioni che le spettano. In particolare si stabilisce che il suo diritto alla provvigione è funzionalmente correlato a quello a noi spettante, per gli stessi prodotti e per la stessa zona affidatale col presente contratto, nei confronti della prepotente per cui i giustificati mancati pagamenti in nostro favore, o ai ritardi negli stessi, costituiranno giustificato motivo di analogo comportamento nei vostri confronti";* "
- con comunicazione del 15/3/2007 (doc. 4 di parte ricorrente) la società convenuta comunicava al ricorrente che a partire dal mese di marzo 2007 gli avrebbe corrisposto mensilmente l'importo di euro 3500 "quale imponibile netto per anticipo provvigioni; importo che andrà assoggettato ad IVA 20%, a ritenuta di acconto 11,50% e ad enesarco".

La decisione sulla domanda attorea di pagamento delle differenze provvigionali maturate e non pagate, al pari di quella sulla domanda riconvenzionale svolta da parte convenuta (avente ad oggetto il pagamento della differenza tra gli acconti provvigionali corrisposti al ricorrente e le provvigioni dal medesimo maturate) richiede, in via preliminare, la quantificazione degli anticipi provvigionali percepiti dal Flora nel periodo tra febbraio 2007 e settembre 2011, non essendovi sul punto completo accordo tra le parti: il consulente tecnico nominato dal giudice ha quantificato in euro 227.268,11 gli anticipi provvigionali corrisposti, così come correttamente sostenuto da parte convenuta.

Ciò posto, nel caso di specie, come emerge chiaramente dalla clausola n. 1) del contratto del 7/7/1986, è indubbio che le parti abbiano stipulato un contratto di subagenzia, non disciplinato né dalle disposizioni del codice civile né dagli accordi economici collettivi sugli agenti di commercio: poiché il subagente nella sostanza è l'agente dell'agente e l'agente è il preponente, avendo il rapporto di subagenzia le stesse caratteristiche di stabilità e

continuità fissate per l'agenzia dagli articoli 1742 e seg. del codice civile, la disciplina legale e contrattuale in materia di contratto di agenzia si applica anche alla subagenzia. Ai sensi dell'art. 1748 c.c. *"per tutti gli affari conclusi durante il contratto l'agente ha diritto alla provvigione quando l'operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento[...]* Salvo che sia diversamente pattuito, la provvigione spetta all'agente dal momento e nella misura in cui il prepotente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso con il terzo. La provvigione spetta all'agente, al più tardi, inderogabilmente dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico".

Il diritto dell'agente alla provvigione, pertanto, ha per presupposto che l'affare sia stato concluso per effetto del suo intervento e, in applicazione di questo principio, il preponente (nel caso di specie l'agente) deve quindi corrispondere all'agente (nel caso di specie al subagente) le provvigioni del tutto indipendentemente dal pagamento da parte del terzo: è in quest'ottica, infatti, che si giustifica il comma 6 dell'articolo 1749 c.c., a mente del quale l'agente deve restituire le provvigioni riscosse solo nell'ipotesi e nella misura in cui sia certo che il contratto non avrà esecuzione per cause non imputabili al preponente.

A questo punto resta da capire quando possa dirsi che il preponente (nel caso di specie l'agente) abbia accettato l'ordine trasmessogli dall'agente (nel caso di specie dal subagente) e abbia quindi concluso ed eseguito il contratto.

La Suprema Corte ha chiarito: che Il termine "esecuzione" previsto dagli artt. 1748 e 1749 cod. civ. - che contemplano il diritto dell'agente alla provvigione rispettivamente per gli affari che abbiano avuto regolare "esecuzione" e per quelli che non abbiano avuto "esecuzione" per causa imputabile al preponente - va inteso in senso tecnico e quindi presuppone che i contratti promossi dall'agente siano stati conclusi; che l'art. 1749 non può mai riguardare affari per i quali vi sia stata (per opera dell'agente) solo la proposta, ma che non siano stati conclusi essendo mancata l'accettazione del preponente, il quale, nell'esercizio dell'iniziativa economica e della libertà di organizzazione e gestione dell'impresa, può legittimamente rifiutare la proposta, purché ciò avvenga in conformità al principio di buona fede sancito dall'art. 1375 cod. civ. in tema di esecuzione del contratto; che solo il rifiuto pregiudiziale di dar corso alle proposte promosse dall'agente (cosiddetto rifiuto sistematico) - violando il principio predetto - è fonte di risarcimento del danno (Cass. 6475/85).



Riassumendo: spettando al preponente il diritto di rifiutare il perfezionamento di un determinato affare, la mancata accettazione dell'ordine dell'agente (o del subagente) in tanto può essere fonte di responsabilità per il preponente in quanto costituisca violazione del principio dell'affidamento e della buona fede nell'esecuzione del contratto, mentre tale responsabilità sussiste sempre nella diversa ipotesi in cui il preponente ha concluso l'affare ma non l'ha poi eseguito senza giustificazione plausibile (cfr. art. 1748 comma 4).

A norma degli artt. 1748 e 1749 e. civ., l'esecuzione regolare degli affari o la loro mancata esecuzione per cause imputabili al preponente sono fatti che costituiscono il fondamento del diritto alle provvigioni e, in quanto tali, debbono essere provati dall'agente che li allega al fine di ottenere il riconoscimento di quel diritto (Cass. 10 settembre 1986, n. 5532; 4 luglio 1987, n. 5869; 9 febbraio 1990, n. 925; 17 dicembre 1994, n. 10834).

Nella sentenza n. 11413/2005 la Cassazione ha statuito che all'agente, a norma degli artt. 1748 e 1749 c.c., spettano le provvigioni solo per gli affari da lui promossi che hanno avuto regolare esecuzione e per quelli che, sebbene accettati dal preponente, non sono stati eseguiti per causa imputabile a quest'ultimo e che l'esecuzione del contratto (o il "buon fine" dell'affare, secondo la terminologia usata dalla contrattazione collettiva) determina - di regola - l'insorgere del diritto alla provvigione, con la conseguenza che grava sull'agente il rischio economico della mancata esecuzione dell'affare. Nè la lettera né la ratio dell'art. 1748 c.c. autorizzano a ritenere che tale rischio sia limitato "alla mancata esecuzione (del contratto) per fatto imputabile al terzo" e che ai fini del diritto dell'agente al corrispettivo per l'opera prestata sia indifferente il buon fine dell'affare" ove la mancata esecuzione non sia dipesa da fatto del "terzo".

L'agente può assolvere all'onere probatorio, il cui contenuto è stato in precedenza descritto, soltanto nella misura in cui il preponente rispetti l'obbligo, previsto dall'articolo 1749 c.c., di informarlo, entro un termine ragionevole, dell'accettazione o del rifiuto e della mancata esecuzione di un affare procuratogli, mentre, qualora, come nel caso di specie, l'agente ritenga di non avere ricevuto la comunicazione della conclusione di uno o più affari da lui promossi, l'unico mezzo a sua disposizione è quello di richiedere in giudizio di esibizione delle scritture contabili della preponente.

Diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, tuttavia, l'inadempimento del preponente all'obbligo di fornire all'agente gli estratti conti delle provvigioni nonché tutte le informazioni relative all'esecuzione (o alla mancata esecuzione) degli affari procuratigli non fa sorgere il diritto al pagamento delle provvigioni sulla base dei soli ordini dei clienti, indipendentemente dalla prova della regolare esecuzione dell'affare, costituendo ciò



un'inammissibile deroga a quanto previsto dagli artt. 1748 e 1749 c.c., a mente dei quali, come già rilevato, il diritto dell'agente al pagamento della provvigione prescinde dalla regolare esecuzione dell'affare soltanto nell'ipotesi in cui la mancata esecuzione sia imputabile al contegno del preponente.

Applicando i suesposti principi al caso di specie si ritiene che per determinare l'ammontare delle provvigioni spettanti al ricorrente sugli affari conclusi per il suo tramite e andati a buon fine (anche successivamente alla risoluzione del rapporto) nel periodo dal gennaio 2007 al dicembre 2011, per le ragioni in precedenza illustrate, non si possa tenere conto degli ordini prodotti dal ricorrente, qualora gli stessi non trovino riscontro negli estratti conto provvigionali e nei documenti contabili di parte convenuta idonei a dimostrare la conclusione e l'esecuzione dei relativi affari. Invero dalla mancata accettazione dell'ordine da parte del preponente (o dall'agente) non può mai derivare il diritto dell'agente (o del subagente) al pagamento delle provvigioni, ma soltanto il risarcimento del danno ove venga dimostrato il rifiuto sistematico ed ingiustificato di accettare gli affari, in violazione del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto di cui all'articolo 1375 c.c., il che nel caso di specie non è avvenuto, in quanto il ricorrente non ha né dedotto né provato che la società convenuta rifiutasse abitualmente i propri ordini e in ogni caso non ha chiesto il risarcimento del danno ma il pagamento delle differenze provvigionali maturate nel corso del rapporto.

Il CTU, pertanto, sulla base degli estratti conto provvigionali e delle scritture contabili di parte convenuta e senza tenere conto degli ordini prodotti dal ricorrente non seguiti dalla conclusione e dall'esecuzione del contratto da parte della convenuta, ha stabilito che le provvigioni maturate dal ricorrente nel periodo gennaio 2007-dicembre 2011 ammontano ad euro 153.342,20.

Secondo i calcoli effettuati dal CTU per il periodo gennaio 2007-dicembre 2011 il Flora non ha diritto al pagamento di differenze provvigionali, avendo ricevuto a titolo di acconto importi di gran lunga superiori alle commissioni d'agenzia maturate nel predetto periodo: sottraendo, infatti, dall'importo di euro 227.268,11, pari agli anticipi provvigionali corrisposti al ricorrente, l'importo di euro 153.342,20, pari alle provvigioni dal medesimo maturate, si ottiene l'importo di euro 73.925,91 corrisposto in eccesso al ricorrente da parte della convenuta.

In sede di discussione la difesa attorea ha sostenuto che, quand'anche emergesse un credito della convenuta nei confronti del ricorrente, questi non potrebbe essere condannato a restituire le provvigioni corrispostegli in eccesso in base al disposto dell'art.



1748, comma 6, c.c., a mente del quale l'agente è tenuto a restituire le provvigioni riscosse "solo nell' ipotesi e nella misura in cui sia certo che il contratto tra il terzo e il preponente non avrà esecuzione cause non imputabili al preponente".

Tale assunto non convince in quanto la sopra richiamata disposizione concerne l'ipotesi in cui il preponente ha accettato l'ordine trasmessogli dall'agente, ma il contratto con il terzo non ha avuto esecuzione, non già il diverso caso (che è quello ricorrente nel presente giudizio) in cui l'agente ha promosso l'affare ma poi il preponente, nell'esercizio del suo diritto di rifiutare il perfezionamento di un determinato affare, non l'ha concluso.

Di conseguenza, in caso di mancata accettazione dell'ordine da parte del preponente, l'agente è tenuto a restituire le provvigioni anticipategli, a meno che non dimostri che l'ordine è stato accettato (e che quindi il contratto è stato concluso) e che l'eventuale mancata esecuzione del contratto medesimo sia dovuta ad una causa imputabile al preponente, il che non è avvenuto nel caso di specie laddove il ricorrente si è limitato a produrre gli ordini trasmessi alla convenuta senza dimostrare che quest'ultima abbia poi stipulato ed eseguito il contratto da lui promosso.

In conclusione, in base a tutto quanto sin qui esposto, tenuto conto dei conteggi elaborati dal ctu, risulta provato che il diritto di credito di parte convenuta, a titolo di differenze provvigionali pagate in eccesso al ricorrente, ammonta ad euro 73.925,91.

3) La cessazione del rapporto di subagenzia e le conseguenti indennità

Parte ricorrente nel presente giudizio, oltre alle differenze provvigionali di cui si è trattato nel paragrafo precedente, rivendica altresì l'indennità sostitutiva del preavviso, l'indennità suppletiva di clientela e il FIRR.

Quanto all'indennità sostitutiva del preavviso si osserva che l'art. 1750 c.c. stabilisce che se il contratto di agenzia è a tempo indeterminato ciascuna delle parti può recedere dal contratto stesso dandone preavviso all'altra entro il termine stabilito e che il preavviso non può essere inferiore ad un mese per il primo anno di durata del contratto, a due mesi per il secondo anno iniziato, a tre mesi per il terzo anno iniziato, a quattro mesi per il quarto anno, a cinque mesi per il quinto anno e a sei mesi per il sesto anno e per tutti gli anni successivi.

Nel contratto stipulato tra le parti in data 7/7/1986 (doc. 3 di parte ricorrente), invece, è stato pattuito che il contratto può essere risolto con preavviso scritto da comunicarsi all'altra parte quattro mesi prima della data prevista per la cessazione e che il periodo di preavviso potrà essere sostituito dal pagamento dei quattro dodicesimi delle provvigioni ricevute nell'anno solare precedente.



In mancanza di esplicita pattuizione in ordine alla possibilità di recedere senza preavviso dal rapporto di agenzia, per esso trova applicazione l'istituto del recesso per giusta causa, valutata questa secondo i criteri di cui all'art. 2119 cod. civ., attesa l'evidente analogia del recesso del preponente senza preavviso dal rapporto di agenzia con il licenziamento in tronco intimato dal datore nel rapporto di lavoro subordinato, con la conseguenza che anche per il rapporto d'agenzia la validità del recesso del preponente può ritenersi sussistente solo in presenza di una giusta causa di recesso.

Nel caso di specie la convenuta, con lettera del 23/12/2011 (doc. 9 di parte ricorrente), ha comunicato al ricorrente il proprio recesso "per giusta causa" adducendo la seguente motivazione: *"come testimoniano gli scambi epistolari degli ultimi due mesi, il rapporto contrattuale in corso da 25 anni si è oggi irrimediabilmente incrinato e i nostri stessi auspici per un ripristino di relazioni non conflittuali sono rimasti amaramente delusi. Per un verso, dunque, non possiamo non prendere atto che, da tempo, ogni nostra indicazione o affermazione viene da lei comunque immancabilmente contraddetta e contestata, tanto da rendere di fatto impossibile un qualsivoglia confronto minimamente costruttivo. Per altro verso, ancor meno possiamo lasciar passare sotto silenzio che questa totale (incomprensibile) incomunicabilità si venuta di inserire in un clima contrassegnato da un suo crescente disinteresse per l'attività promozionale affidatale, quale del resto segnalatoci anche dei clienti stessi. Tanto ciò è vero che la più recente contrapposizione ha riguardato propri dati relativi alle provvigioni da lei effettivamente maturate, dopo che le abbiamo segnalato è documentato che gli anticipi provvigionali erogati nel corso degli ultimissimi anni sopravanzano e di gran lunga le prime per un importo di oltre € 50.000. Non è infatti bastato sottoporle gli inequivocabili dati contabili, invitarla pressantemente ad un maggiore più costante impegno professionale e neppure diffidarlo espressamente dall'emissione di ulteriori, indebite fatture a titolo di acconto provvigionale. Come se nulla fosse, tutto quello che le abbiamo detto e poi scritto nelle nostre raccomandate del 14 novembre e del 1 dicembre c.a. è rimasto lettera morta; anzi, lei si è premurato di fare esattamente il contrario di quanto la si invitava a fare. A questo punto non possiamo prendere atto che ogni vincolo fiduciario, necessariamente sotteso al rapporto, è venuto definitivamente meno; anzi, è venuta irrimediabilmente meno qualsivoglia possibilità di relazione, che non sia fondata su lamiere sterile contrapposizione".*

Prima di ricostruire la nozione di giusta causa di recesso nei rapporti di agenzia, si rileva che parte convenuta, a fondamento della risoluzione del rapporto di subagenzia, ha posto l'insanabile contrasto in essere con il Flora avente ad oggetto, in particolare, i dati relativi

alle provvigioni effettivamente maturate dal subagente e il disinteresse manifestato da quest'ultimo riguardo all'attività professionale affidatagli.

Quanto alla concretizzazione della causale della "giusta causa", la Cassazione con la sentenza n. 10934/2011 ha osservato quanto segue: *"la formula dell'art. 2119 c.c., "causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto" mira indubbiamente a garantire nei limiti della ragionevolezza il rispetto dell'obbligo di preavviso, ma non può ritenersi preclusiva della considerazione delle esigenze poste anche dai rapporti di agenzia, tenuta presente la genericità della formula, la sussistenza negli stessi rapporti di lavoro subordinato di un'ampissima e differenziata tipologia di situazioni, in rapporto anche alla posizione del dipendente nell'organizzazione aziendale, e la applicabilità della stessa nozione di giusta causa anche alle dimissioni del dipendente. Del resto, come si è già visto, la giurisprudenza ha ritenuto necessario considerare la diversità di ruoli degli agenti rispetto ai lavoratori subordinati. 8. È opportuno rilevare che la disciplina del codice conseguente all'attuazione della direttiva comunitaria conferma sostanzialmente il riferimento ad una nozione di giusta causa del tenore di quella prevista dall'art. 2119 c.c.. Deve infatti procedersi ad un'interpretazione del quadro normativo basata sulla correlazione tra il tenore dell'inciso dell'art. 1751 c.c. (relativo alla "indennità in caso di cessazione del rapporto"), secondo cui "l'indennità non è dovuta: quando il preponente risolve il contratto per un'inadempienza imputabile all'agente, la quale, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (...)" e il tenore degli artt. 16 e 18 della direttiva comunitaria 86/653/CE. L'art. 16 della direttiva prevede infatti che la direttiva medesima "non può interferire nella legislazione degli Stati membri qualora quest'ultima preveda l'estinzione immediata del contratto di agenzia a) per l'inadempienza di una delle parti nell'esecuzione di tutti o parte dei suoi obblighi; b) in caso di insorgenza di circostanze eccezionali. Correlativamente, l'art. 18 prevede che l'indennità di estinzione del rapporto di cui all'art. 17 non è dovuta "quando il preponente risolve il contratto per un'inadempienza imputabile all'agente commerciale, la quale giustifichi, in virtù della legislazione nazionale, la risoluzione immediata del contratto. Orbene, l'ipotesi adottata dal legislatore nazionale per l'esclusione del diritto all'indennità di cessazione del rapporto non può non regolare anche la facoltà di risolvere il rapporto senza preavviso in caso di inadempimento dell'agente, in quanto la direttiva prevede appunto l'esclusione del diritto all'indennità quando ricorra un inadempimento che secondo la legislazione nazionale giustifichi la risoluzione immediata del rapporto. D'altra parte la Corte di giustizia, nella sentenza 28 ottobre 2010 nella causa C-203/09 (Volvo Car*

Germany GmbH contro Autohof Weidensdorf GmbH) ha evidenziato, sia pure a fini diversi, la stretta correlazione esistente nella direttiva tra recesso attuato senza preavviso, per un'inadempienza imputabile all'agente, che secondo la legislazione nazionale giustifichi la risoluzione immediata del contratto, e la perdita del diritto dell'indennità di clientela o di cessazione del contratto (la Corte di giustizia ha escluso che possa farsi valere, ai fini della esclusione dell'indennità, un inadempimento dell'agente verificatosi nel periodo intercorrente tra la comunicazione del recesso e la conclusione del periodo di preavviso).".

Il giudice, pertanto, in applicazione dei principi enunciati nella sentenza sopra riportata, deve verificare in concreto la sussistenza di un inadempimento dell'agente che integri una giusta causa a norma dell'art. 2119 c.c., e cioè che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto, tenendo conto del fatto nell'ambito del rapporto di agenzia il vincolo fiduciario assume maggior intensità rispetto al rapporto di lavoro e che pertanto ai fini della legittimità del recesso è sufficiente un fatto di minore consistenza poiché (cfr. Cass. 14771/2008).

Nel caso di specie il contrasto tra le parti in materia di quantificazione delle provvigioni maturate dal ricorrente è pacifico e documentalmente provato (cfr. doc. 6 e 7 di parte ricorrente e doc. 10 e 12 di parte convenuta), ma, per quanto forte e verosimilmente insanabile, non può costituire di per sé solo giusta causa di recesso della convenuta, in quanto nessun grave inadempimento è imputabile al ricorrente.

Il contrasto invero si è concretizzato in un (acceso) scambio di opinioni in ordine all'importo delle provvigioni maturate dal subagente e nelle conseguenti reciproche richieste: da un lato, il ricorrente ha chiesto alla convenuta l'invio degli estratti conto provvigionali dettagliati per linea e per tutto il periodo del rapporto contrattuale e il pagamento delle fatture di anticipo provvigioni del 3/10/2011 e del 2/11/2011, dall'altro lato, la convenuta, sostenendo di aver consegnato regolarmente tutti gli estratti conto provvigionali e di essere creditrice di un importo di oltre 51 mila euro, ha rifiutato il pagamento delle predette fatture e ha invitato il ricorrente a non richiedere ulteriori importi a titolo di provvigioni.

Il disinteresse mostrato dal ricorrente per l'attività di promozione degli affari pare essere l'ulteriore motivo addotto dalla società convenuta a sostegno del proprio recesso dal contratto di subagenzia: tale causale, peraltro generica, non è stata dimostrata in causa e non può pertanto essere presa in considerazione ai fini del giudizio sulla sussistenza della giusta causa di recesso.

All'accertamento dell'insussistenza della giusta causa di recesso della convenuta consegue il diritto del ricorrente al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso

avente natura risarcitoria del danno cagionatogli dall'inadempimento dell'obbligo di preavviso (Cass. n. 5577/1999): tale indennità è dovuta nonostante la modifica dell'art. 1750 c.c. abbia eliminato il riferimento espresso alla possibilità di sostituire il preavviso con il pagamento di una somma di denaro e deve essere determinata, in assenza di norme contrattuali collettive richiamate da parte ricorrente, in un importo pari a sei dodicesimi delle provvigioni liquidate nell'anno precedente al ricorrente, sei essendo i mesi di preavviso previsti dall'art. 1750 per i rapporti che, come quello oggetto di causa, hanno avuto durata superiore a sei anni.

La clausola n. 5 del contratto di subagenzia stipulato tra le parti in data 7/7/1986 secondo cui il periodo di preavviso potrà essere sostituito dal pagamento dei quattro dodicesimi delle provvigioni ricevute nell'anno solare precedente non può trovare applicazione in quanto contrastante con la previsione dell'articolo 1750, comma 4, a mente della quale le parti possono concordare termini di preavviso di maggiore durata rispetto a quelli previsti nel comma 3 del medesimo articolo, dal che si desume che le parti stesse non possono prevedere termini di preavviso (e relative indennità sostitutive) inferiori ai limiti di legge.

Secondo i calcoli del ctu, effettuati sulla base delle provvigioni maturate dal subagente nell'anno solare 2010, quantificate come ampiamente illustrato nel paragrafo precedente, l'indennità sostitutiva del preavviso spettante al ricorrente ammonta ad euro 2199,82 pari a sei dodicesimi delle provvigioni del 2010.

Parte ricorrente nel presente giudizio ha altresì chiesto il pagamento dell'indennità suppletiva di clientela, quantificata in euro 41.579,53 ai sensi degli articoli 11 e 12 dell'AEC commercio del 10/3/2010 nonché dell'indennità di risoluzione del rapporto (FIRR 2011 e rateo del 2012) per un importo complessivo di euro 1602,58 .

È innegabile che le disposizioni dell'AEC non siano state richiamate nel contratto individuale di subagenzia, il che porta a domandarsi se tali disposizioni siano o meno applicabili al rapporto di subagenzia oggetto di causa.

Parte ricorrente sostiene che l'applicabilità dell'AEC alla fattispecie *sub iudice* deriverebbe dalle previsioni del contratto individuale in materia di indennità di preavviso ed indennità di clientela e, in particolare, dal fatto che la società convenuta avrebbe versato il FIRR presso l'Enasarco.

Con riferimento al termine di preavviso e alla relativa indennità sostitutiva, previsti nel contratto individuale (clausola n. 5), si osserva che l'istituto del preavviso non può assumere alcun valore significativo, stante la non coincidenza tra il termine pattuito dalle parti e quello previsto dagli AEC, mentre quanto al versamento della quota Enasarco va



rilevato che, essendo tale istituto di natura contrattuale, l'erogazione dello stesso da parte della società convenuta dimostra la volontà di accettare l'A.E.C: il comportamento concludente deve infatti necessariamente consistere in un contegno che lasci desumere l'intento negoziale per il tramite di un'illazione univoca in quanto lo presuppone per coerenza logica ovvero esclude per incompatibilità con un fatto contrario.

La valutazione della concludenza si basa in sostanza sul principio di coerenza cui deve essere ispirato ogni comportamento e sull'affidamento: nella specie il comportamento della società convenuta che ha effettuato gli accantonamenti annuali del FIRR presso l'ENASARCO ha valenza univoca nel senso di dimostrare la volontà di aderire alla disciplina contrattuale che tale istituto prevede, in quanto l'erogazione di un emolumento previsto solo dal contratto implica l'accettazione del contratto stesso.

L'AEC commercio all'articolo 12 stabilisce che l'indennità dovuta in caso di cessazione del rapporto di lavoro è composta da tre emolumenti: l'indennità di risoluzione del rapporto, l'indennità suppletiva di clientela e l'indennità meritocratica. Il ricorrente nel presente giudizio rivendica esclusivamente il pagamento dell'indennità di risoluzione del rapporto, riconosciuta all'agente anche se non c'è stato da parte sua alcun incremento della clientela e/o del fatturato, e dell'indennità suppletiva di clientela che, ai sensi della disposizione contrattuale sopra richiamata, viene riconosciuta ed erogata all'agente o rappresentante, a prescindere dalla sussistenza della prima condizione indicata nell'articolo 1751, comma 1, c.c. .

Il paragrafo II dell'articolo 12 dell'AEC prevede che se il contratto si scioglie ad iniziativa della casa mandante per fatto non imputabile all'agente o rappresentante sarà corrisposta a quest'ultimo un'indennità suppletiva di clientela *"da calcolarsi sull'ammontare globale delle provvigioni per le quali è sorto il diritto al pagamento per tutta la durata del rapporto in favore dell'agente rappresentante, anche se le stesse somme non sono state interamente corrisposte al momento della cessazione del rapporto. Per gli affari conclusi successivamente al 1 gennaio 1989 l'indennità suppletiva di clientela verrà calcolata nel modo seguente: a) 3% sulle provvigioni maturate nei primi tre anni di durata del rapporto di agenzia; b) 3,50% sulle provvigioni maturate dal quarto al sesto anno compiuto; f) 4% sulle provvigioni maturate negli anni successivi"*.

Non avendo parte ricorrente prodotto al momento del deposito del ricorso documentazione attestante l'ammontare delle provvigioni corrisposte nel periodo anteriore al 2007, come invece sarebbe stato suo onere, il ctu ha proceduto alla quantificazione dell'indennità suppletiva di clientela tenendo conto soltanto delle provvigioni maturate nel periodo 2007-



2011, quantificate secondo il metodo di calcolo già esposto nel paragrafo n. 1) della presente sentenza, ed è giunto a concludere che tale emolumento ammonti ad euro 6133,69.

Quanto all'indennità di risoluzione del rapporto relativa agli anni 2011 e 2012, il ctu, facendo applicazione dell'articolo 12 dell'AEC e tenuto conto che, in base alla clausola 6 del contratto individuale del 7/7/1986, il ricorrente si è impegnato ad esercitare in esclusiva la sua attività per la sola società convenuta, ha quantificato la predetta indennità nell'importo di euro 882,03.

4) La compensazione dei crediti riconosciuti alle parti

Riassumendo, per tutte le ragioni sopra esposte il credito del ricorrente nei confronti della convenuta a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, indennità suppletiva di clientela e indennità di risoluzione del rapporto ammonta a complessivi euro 16.215,54, , mentre il credito della convenuta nei confronti del ricorrente per acconti provvigionali corrisposti in eccesso ammonta ad euro 73.925,91.

Ciò posto, si osserva che nel caso di caso di specie i reciproci crediti vantati dalle parti possono essere compensati tra loro derivando da un unico rapporto giuridico (trattasi infatti di un'ipotesi di compensazione cosiddetta impropria consistente in un mero accertamento contabile del dare e dell'avere: sul punto cfr. Cass. n. 5024/2009), con la conseguenza che il ricorrente deve essere condannato a corrispondere alla convenuta, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale dalla stessa svolta, l'importo di euro 57.710,37 oltre accessori di legge (pari ad euro 73.925,91 meno euro 16.215,54).

5) Le spese di lite

La complessità delle questioni trattate e l'oggettiva difficoltà di quantificare gli emolumenti rivendicati nel presente giudizio consentono di ritenere sussistenti giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.

Le spese di ctu, liquidate come da separato provvedimento, vengono poste per metà a carico di parte ricorrente e per metà a carico di parte convenuta, in quanto l'attività svolta dal consulente del giudice ha consentito non solo la quantificazione del credito della convenuta ma anche di quello del ricorrente avente ad oggetto le indennità derivanti dalla cessazione del rapporto di subagenzia.

P.Q.M.

Visto l'art. 429 c.p.c.

disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,



condanna il ricorrente a pagare alla società convenuta l'importo di euro 57.710,37 oltre accessori di legge;

dichiara compensate tra le parti le spese di lite;

pone le spese di ctu per metà a carico di parte ricorrente e per la restante metà a carico di parte convenuta.

Visto l'art. 429 co.1 c.p.c., come mod. dal d.l.112/2008, indica in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione.

Torino, 3 novembre 2015

Il Giudice

Dr.ssa Aurora FILICETTI

